



**MINISTERE
DE L'ENVIRONNEMENT ET
DEVELOPPEMENT DURABLE**

MEMORANDUM DI INTESA

per

**LA COOPERAZIONE NELL'AMBITO
DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE**

tra

**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

e

**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO**

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica della Repubblica Italiana (MASE) e il Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile della Repubblica Democratica del Congo (MEDD), di seguito indicati come "Partecipanti";

Tenuto conto della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/70/1 *Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile* e i suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS), come interconnessi nel pilastro "Pianeta";

Considerato l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 17 come base per il rafforzamento e il rilancio del partenariato globale per lo sviluppo sostenibile attraverso il miglioramento della cooperazione internazionale;

Considerata la rilevanza di diversi specifici OSS e traguardi che rappresentano la priorità per il mandato del MASE (in particolare, tra gli altri, OSS 6, OSS 7, OSS 12, OSS 13, OSS 14, OSS 15, OSS 17);

Considerato che la Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica del Congo sono Parti delle seguenti Convenzioni: la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992; la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (UNFCCC), fatta a New York il 9 maggio 1992; e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Desertificazione (UNCCD), fatta a Parigi il 17 giugno 1994;

Ricordando che la 21^a Conferenza delle Parti della UNFCCC ha sottoscritto l'Accordo di Parigi per fronteggiare il cambiamento climatico, entrato in vigore il 4 novembre 2016;

Considerato che l'articolo 4 dell'Accordo di Parigi, e le decisioni 1/CP.19, 1/CP.20 e 1/CP.21 della Conferenza delle Parti della UNFCCC invitano tutti i partecipanti ad identificare e comunicare i loro Contributi Determinati a Livello Nazionale (NDC);

Tenuto conto, inoltre, delle Strategie, dei Piani e dei Programmi Nazionali per la Biodiversità (NBSAPs), sviluppati ai sensi dell'articolo 6 della CBD, e dei Programmi d'Azione Nazionali (NAPs), sviluppati secondo gli articoli 9-15 della UNCCD;

Riconoscendo che i 17 OSS sono multidimensionali e strettamente interconnessi e che l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile invita gli Stati Membri e i loro Partner a esplorare le connessioni tra obiettivi e traguardi, sviluppando sinergie;

Convinti che azioni e cooperazione internazionale rafforzate per lo sviluppo sostenibile siano urgentemente richieste per permettere e sostenere l'attuazione dell'Agenda 2030 e delle suddette Convenzioni;

Considerato che i Partecipanti hanno sottoscritto un Memorandum di Intesa sulla cooperazione nel campo della Mitigazione e dell'Adattamento al Cambiamento Climatico il 17 novembre 2016, scaduto il 16 novembre 2021, e attualmente desiderano estenderne il campo di applicazione e rafforzare tale cooperazione;

Richiamate le precedenti fruttuose esperienze di collaborazione tra i Partecipanti, le quali hanno condotto al presente Memorandum di Intesa;

Hanno sottoscritto il seguente Memorandum di Intesa (di seguito indicato come "MoU");



Parte prima: Finalità e Campo di Applicazione

Articolo 1

La finalità del presente MoU è di:

- rafforzare la cooperazione bilaterale per lo sviluppo sostenibile;
- migliorare la gestione delle risorse idriche e proteggere e ristabilire gli ecosistemi correlati all'acqua (OSS 6);
- promuovere l'accesso ad un'energia sostenibile, rinnovabile ed efficiente (OSS 7);
- incoraggiare modelli di consumo e di produzione sostenibili (OSS 12);
- rafforzare e coordinare gli sforzi per fronteggiare il cambiamento climatico globale ed affrontarne gli effetti avversi (OSS 13);
- proteggere, ristabilire e potenziare l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, la gestione sostenibile delle foreste, combattere la desertificazione, la degradazione del suolo e la perdita di biodiversità (OSS 15);
- aumentare il sostegno internazionale per implementare attività formative efficaci e mirate nei Paesi in via di sviluppo, al fine di sostenere l'adozione di piani nazionali, che consentano l'attuazione di tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS 17).

Questo MoU opera in accordo con la CBD, l'UNFCCC e l'UNCCD.

Parte seconda: Iniziative Congiunte

Articolo 2

Attraverso la sottoscrizione di questo MoU, i Partecipanti intendono stabilire un quadro formale per la collaborazione bilaterale con l'obiettivo di intraprendere le seguenti iniziative:

- 1) Sviluppo di misure efficaci di mitigazione ed adattamento, attraverso il miglioramento della resilienza al cambiamento climatico e il supporto alla realizzazione, al monitoraggio e alla documentazione degli NDC;
- 2) Raccolta, analisi e diffusione della metodologia di osservazione e misurazione dell'impatto del cambiamento climatico in settori potenzialmente vulnerabili;
- 3) Miglioramento della valutazione del rischio e della gestione dei disastri;
- 4) Protezione della biodiversità e riduzione del degrado ambientale;
- 5) Promozione della gestione sostenibile delle foreste e dell'uso sostenibile e integrato del suolo;
- 6) Garantire la gestione sostenibile e integrata delle risorse idriche;
- 7) Trasferimento di tecnologie e creazione di competenze nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;
- 8) Gestione sostenibile dei rifiuti e sviluppo dell'economia circolare;
- 9) Organizzazione di campagne di educazione pubblica e sensibilizzazione sul cambiamento climatico globale e sullo sviluppo sostenibile;
- 10) Rafforzamento della partecipazione pubblica e scambio di buone pratiche sulle valutazioni ambientali;
- 11) Individuazione consensuale di ulteriori iniziative e delle loro modalità di attuazione congiunte.



Parte terza: Attività di Cooperazione

Articolo 3

La cooperazione sarà basata sui principi di imparzialità, equità, reciprocità e interesse comune.

Le iniziative congiunte saranno intraprese in particolare attraverso:

- la realizzazione di progetti e programmi congiunti;
- l'implementazione di progetti, programmi ed attività, tenendo in alta considerazione la partecipazione dei settori pubblico, privato e non-profit, ivi compresi, se del caso, università, enti di ricerca tecnica e scientifica, organizzazioni non governative, e istituzioni di entrambe le parti;
- la promozione dello sviluppo delle capacità (ad esempio nelle procedure di monitoraggio e valutazione), trasferimento tecnologico e assistenza tecnica;
- lo scambio di informazioni, di documentazione pertinente, incluse pubblicazioni, *expertise* e risultati di indagini;
- lo scambio di esperti, di visite di delegazioni e tirocinanti, anche coinvolgendo università, centri di ricerca e consorzi universitari e interuniversitari;
- l'organizzazione di workshop, seminari e altri incontri congiunti;
- la promozione della partecipazione del settore privato e di iniziative di Partenariato Pubblico-Privato;
- la realizzazione di programmi e progetti comuni di ricerca e sviluppo.

Fermi restando l'ambito e i limiti del presente MoU, i Partecipanti possono consensualmente identificare ulteriori obiettivi.

Parte quarta: Coordinamento

Articolo 4


Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione delle disposizioni del presente MoU, i Partecipanti, entro 30 giorni dal momento della sottoscrizione dello stesso, istituiranno un Comitato Congiunto.

- Il Comitato Congiunto sarà composto dalla delegazione del MASE e dalla delegazione del MEDD.
- Ciascun Partecipante nominerà un Capo Delegazione, che lo rappresenta. I membri delle delegazioni possono essere coadiuvati da esperti.
- Il Comitato Congiunto fornirà orientamenti generali e guida per l'implementazione e supervisione delle attività di cooperazione e adotterà le decisioni pertinenti per la loro realizzazione.

Articolo 5

Nel corso della sua prima riunione, da convocarsi nel termine di sei mesi dalla sottoscrizione del presente MoU, il Comitato Congiunto adotterà:

1. il proprio regolamento interno;
2. i principi guida del meccanismo di cooperazione bilaterale, incluse le procedure finanziarie e un sistema di monitoraggio atto a valutare l'attuazione del progetto *ex ante*, in corso ed *ex post*, secondo indicatori appropriati, con l'obiettivo di assicurare "ownership", responsabilità, approccio orientato ai risultati, efficienza, trasparenza e rendicontazione delle iniziative;



3. il primo Comitato Congiunto stabilirà inoltre la frequenza delle riunioni, considerando che il Comitato Congiunto può essere organizzato anche sotto forma di riunioni virtuali (ad esempio videoconferenze);
4. il Comitato Congiunto approverà anche un Piano di Lavoro di Medio Termine che includa progetti e attività, con riferimento agli OSS e ai traguardi a cui essi contribuiscono.

Articolo 6

Nelle riunioni successive, il Comitato Congiunto approverà attività e progetti dettagliati, inclusi il budget e il cronoprogramma degli stessi, come pure indicatori appropriati per il monitoraggio della loro realizzazione, nell'ambito del presente MoU; coordinerà la realizzazione delle attività ed esaminerà e valuterà sistematicamente lo stato, la progressione, i risultati raggiunti e le esperienze acquisite dalle attività di cooperazione.

Parte quinta: mezzi di attuazione

Articolo 7

Dal presente MoU non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I costi relativi alla realizzazione del presente MoU saranno sostenuti dai Partecipanti in conformità con le rispettive leggi nazionali, nei limiti della loro ordinaria disponibilità di spesa e senza alcun costo aggiuntivo per i Bilanci dello Stato della Repubblica Italiana e della Repubblica Democratica del Congo.

Le proposte per la realizzazione di progetti ed attività, incluso il rispettivo sostegno finanziario, saranno approvate dal Comitato Congiunto.

Articolo 8

I Partecipanti presenteranno congiuntamente proposte di progetti, approvate dal Comitato Congiunto, alle Istituzioni Internazionali e Organizzazioni Multilaterali (tra cui, le Nazioni Unite, l'Unione Europea, le Istituzioni Finanziarie Internazionali, il Gruppo della Banca Mondiale), al fine di mobilitare fondi addizionali per supportare il Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile nella realizzazione di impegni, stabiliti nell'ambito degli Accordi Ambientali Multilaterali.

Parte sesta: responsabilità

Articolo 9

I Partecipanti stabiliranno un meccanismo, ai sensi delle norme dei rispettivi ordinamenti nazionali, in grado di garantire trasparenza nelle spese, nella rendicontazione e nel controllo contabile.

Tutte le risorse finanziarie assegnate dal MASE a programmi, progetti e attività sviluppati secondo le disposizioni del presente MoU saranno soggette ad esenzione fiscale, nel rispetto della legislazione della Repubblica Democratica del Congo e di qualsiasi altra norma applicabile.

Parte settima: proprietà intellettuale

Articolo 10

I diritti di proprietà intellettuale saranno rispettati e applicati dai Partecipanti nel corso delle attività di cooperazione realizzate conformemente al presente MoU. Qualora un'attività congiunta coinvolga i diritti di proprietà intellettuale, ai sensi del presente MoU, i Partecipanti, conformemente alle

rispettive legislazioni nazionali, determineranno, specificheranno e concorderanno reciprocamente e preventivamente ciò che costituisce diritto alla proprietà intellettuale, così come le misure di protezione effettiva ed adeguata di tali diritti di proprietà intellettuale, in forma scritta.

Parte ottava: riservatezza

Articolo 11

Nessuno dei Partecipanti trasmetterà alcuna informazione riservata, classificata come tale e ottenuta nel perseguimento del presente MoU, a terzi, in assenza del consenso scritto del Partecipante dal quale tale informazione sia stata ricevuta.

Nessuna informazione riguardante individui, o informazione che permetta l'identificazione di individui, sarà trasmessa a terzi, ovvero trattata con modalità incompatibili con gli scopi concordati senza il consenso scritto del Partecipante dal quale tale informazione sia stata ricevuta.

Parte nona: normativa vigente

Articolo 12

Il presente MoU non costituisce un accordo internazionale implicante diritti ed obblighi ai sensi del diritto internazionale. Nessuna disposizione del presente MoU è da ritenere e attuare come un obbligo legale o vincolo dei Partecipanti.

Articolo 13

Il presente MoU sarà attuato conformemente alle legislazioni della Repubblica Italiana e della Repubblica Democratica del Congo, come anche alle leggi internazionali applicabili e, per quanto riguarda il Partecipante italiano, agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Parte decima: disposizioni finali

Articolo 14


Le disposizioni del presente MoU possono essere modificate per iscritto previo mutuo consenso dei Partecipanti.

Articolo 15

Il presente MoU produce i propri effetti dalla data della sottoscrizione e resterà in vigore per un periodo di cinque (5) anni, a meno che uno dei Partecipanti non notifichi all'Altro la propria intenzione di recedere dallo stesso con almeno sei (6) mesi di anticipo.

Articolo 16

I Partecipanti hanno facoltà di estendere il presente MoU per ulteriori periodi di cinque (5) anni, per iscritto e previo mutuo consenso.



Articolo 17

Qualunque divergenza nell'interpretazione e/o nella realizzazione del presente MoU sarà risolta amichevolmente attraverso dirette consultazioni o negoziati tra i Partecipanti.

Firmato a New York il 23 marzo 2023, in due (2) copie originali, nelle lingue inglese, italiana e francese, facenti tutte ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, il testo inglese prevale.

Per il Ministero dell'Ambiente e della

Sicurezza Energetica
della Repubblica Italiana


M. Gilberto Pichetto Fratin

Ministro

Per il Ministero dell'Ambiente e dello

Sviluppo Sostenibile

della Repubblica Democratica del Congo


Me Eve BAZAIBA MASUDI

Vice – Primo Ministro